

PLENUM 16 MARZO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.
contro

Amministrazione resistente: ITIS “..... – Avezzano

Fatto

Il prof. riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione personale custodita dall'amministrazione stessa.

La domanda è stata inoltrata in data 21 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 21 novembre 2009, dando riscontro negativo.

Parte ricorrente ripresenta istanza ostensiva con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in procedimenti giudiziari avverso lo stesso dirigente scolastico dell'ITIS “.....”, il 14 gennaio 2010.

Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante diniego di accesso, motivato col fatto che gli atti di interesse per il ricorso sono tutti già depositati innanzi al giudice, circostanza, quest'ultima, negata dal

Contro tale determinazione il prof. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 19 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una memoria riassuntiva delle ragioni dell'amministrazione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta ostensiva riguarda, infatti, documenti componenti il fascicolo personale del ricorrente, e costante giurisprudenza afferma che “il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse” (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691 e T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, sent. 10 marzo 2006, n. 1862).

Né rileva qui il fatto che i documenti oggetto di richiesta ostensiva siano disponibili presso il giudice, stante che, a norma dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma

1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso ai chiesti documenti e va ordinato all'amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrativa richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 MARZO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.
contro

Amministrazione resistente: ITIS “..... – Avezzano

Fatto

Il prof. riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione riguardante gli ordini del giorno delle assegnazioni dei segretari e dei coordinatori dei consigli di classe emessi dal Dirigente scolastico negli anni 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09.

La domanda è stata inoltrata in data 28 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 24 novembre 2009, dando riscontro negativo.

Parte ricorrente ripresenta istanza ostensiva con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in nuovi procedimenti giudiziari avverso lo stesso dirigente scolastico dell'ITIS “.....”, il 25 novembre 2009, e poi ancora il 14 gennaio 2010.

Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante diniego di accesso, motivato col fatto “che nel procedimento innanzi al Giudice del lavoro (..) è comunque preclusa la presentazione di altra documentazione successivamente alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio”.

Contro tale determinazione il prof. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 24 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una memoria, in cui, fra l'altro, specifica non esservi alcun obbligo di detenere agli atti della scuola gli ordini del giorno delle assegnazioni dei segretari e dei coordinatori dei consigli di classe, e che, per soddisfare la richiesta ostensiva, l'amministrazione dovrebbe effettuare una gravosa “attività di indagine, ricerca ed elaborazione dati”.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

L'area dei documenti amministrativi nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso è delimitato temporalmente dall'art. 22 della legge n. 241/90, che, al comma 6, definisce il diritto di accesso come esercitabile “fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”.

La nozione, poi, di accesso ai documenti amministrativi, riferisce ad ogni rappresentazione, di qualsivoglia natura, del contenuto di atti che siano effettivamente detenuti da una pubblica amministrazione, non essendo la pubblica amministrazione tenuta, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 184/06, ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Da tale premessa, si può concludere come, date le dichiarazioni dell'amministrazione resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, i documenti oggetto dell'odierno ricorso si configurino come estranei all'ambito di operatività della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 16 MARZO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof. e prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: ITIS “.....” di Avezzano

Fatto

I ricorrenti riferiscono di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione riguardante gli ordini del giorno dell'assemblea studentesca d'istituto e i verbali di assemblea redatti dagli studenti per i mesi da ottobre 2007 a maggio 2008 e da ottobre 2008 a marzo 2009, col motivo di conoscere le tematiche trattate dagli studenti.

La domanda è stata inoltrata in data 9 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 13 novembre 2009, dando riscontro negativo.

I ricorrenti ripresentano istanza ostensiva, questa volta in qualità di RSU, con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in procedimenti giudiziari, il 14 novembre 2009, chiedendo copia, oltre che dei verbali e degli o.d.g. delle assemblee studentesche, anche le richieste di assemblee studentesche, i regolamenti d'assemblea, i verbali del consiglio d'istituto in cui si prende visione del regolamento adottato dagli studenti, e il registro delle presenze dei docenti nei giorni di svolgimento delle assemblee, relativamente agli anni scolastici dal 2000 al 2009.

Rinnovano la richiesta, identica nell'oggetto e nella motivazione, il 14 gennaio 2010.

Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante conferma del già espresso diniego di accesso.

Contro tale determinazione i ricorrenti hanno presentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 12 marzo 2010 a questa Commissione una memoria, in cui, oltre a ricordare l'enorme mole dei documenti richiesti negli anni dai ricorrenti, quantificata in oltre dieci chili un anno fa, e oggi circa triplicata, specifica non esservi alcun obbligo di detenere agli atti della scuola gli ordini del giorno e i verbali delle assemblee studentesche e ritiene la richiesta, anche per la varietà e il numero dei documenti richiesti (circa 340), assimilabile a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio.

Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della parte ricorrente che ha inteso impugnare la risposta dell'amministrazione dell'8 febbraio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da

impugnare fosse il silenzio formatosi sull'istanza del 14 novembre 2009, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Ad. Pl., 20.4.2006 n. 7).

Pertanto, considerato che l'istanza di accesso reca la data del 14 novembre 2009 e che il gravame è dell'8 marzo 2010, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

PLENUM 16 MARZO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: IPSSAR “.....” – Modica

Fatto

Il sig. ha presentato, in qualità di RSU, il 10 novembre 2009 istanza di accesso alla documentazione relativa ai tabulati finali riguardanti crediti, debiti orari e timbrature di tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto Professionale di Stato “.....” di Modica relativi all'A.S. 2008/09, col motivo di verificare “l'informazione successiva e l'esercizio dei diritti sindacali”.

La richiesta è stata rinnovata il 23 novembre 2009, con il medesimo oggetto e motivazione.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento datato 23 novembre 2009, ritenendo le richieste di accesso finalizzate a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Il sig. ha reiterato l'istanza di accesso il 2 dicembre 2009, e l'istituto scolastico, il successivo 3 dicembre, ha richiesto parere sulla questione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, informandone il ricorrente, la quale il 16 dicembre si è espressa in senso favorevole circa la sussistenza del diritto dei rappresentanti sindacali ad accedere a documenti la cui conoscenza sia necessaria per l'esercizio della funzione sindacale.

Ciononostante, l'Istituto, lo stesso 16 dicembre, ha chiesto ulteriori chiarimenti al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione ed al Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica, con nota del 12 gennaio 2010, notificata anche al, ha, a sua volta, chiesto parere in merito al Garante per la privacy ed, infine, il 13 gennaio 2010 il ricorrente ha formulato nuova istanza d'accesso, sempre con medesimo oggetto e motivazione.

Contro il silenzio formatosi sulla richiesta del 13 gennaio 2010 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 10 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

Il 12 marzo è pervenuta a questa commissione una memoria difensiva dell'amministrazione, che ripercorre i fatti e motiva il diniego all'accesso per l'asserita finalità di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso.

L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio.

Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della parte ricorrente che ha inteso impugnare il silenzio formatosi sull'istanza di riesame del 13 gennaio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da impugnare fosse il diniego del 23 novembre 2009, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Ad. Pl., 20.4.2006 n. 7).

Pertanto, considerato che il provvedimento di diniego reca la data del 23 novembre 2009 e che il gravame è del 10 marzo 2010, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 16 MARZO 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo di (Bari)

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010.

L'amministrazione, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di *equipe* dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 sez. b). ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria. La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010, i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si possa paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito". Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto. Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. Ai controinteressati.

Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, il 20 ottobre, la ricorrente, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di invitare l'amministrazione a concedere l'accesso alla copia dell'elenco generale degli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime a.s. 2009/2010, elenco che è stato affisso all'albo della scuola.

Questa Commissione, nella seduta del 3 novembre, sospesa ogni pronuncia, aveva invitato l'amministrazione resistente a comunicare i nominativi dei controinteressati alla ricorrente, trattandosi di richiesta formulata a fini di giustizia.

A seguito della pronuncia della Commissione, la prof.ssa, ha ricevuto dall'amministrazione resistente l'elenco delle sette classi prime, anno scolastico 2009/2010. La ricorrente, dopo avere rilevato che l'elenco non contiene gli indirizzi dei controinteressati, né alcuna data certa di formazione e di affissione, ha chiesto a questa Commissione di invitare l'amministrazione resistente a fornire alla medesima l'elenco generale di tutti gli alunni iscritti alle classi prime, anno scolastico 2009/2010, affisso all'albo della scuola in data antecedente il 25 giugno 2009, nonché l'elenco dei controinteressati completo degli indirizzi.

L'amministrazione resistente, con nota dell'11 gennaio, ha comunicato di stare provvedendo a notificare il presente ricorso ai controinteressati, mediante convocazione di tutti i genitori degli alunni delle classi prime presso l'auditorium della scuola. In tale occasione agli stessi genitori verrà consegnata una notifica cartacea.

Pertanto, con decisione del 12 gennaio questa Commissione aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere.

La ricorrente con nota del 1 marzo ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione perché l'amministrazione non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati. Chiede, inoltre la ricorrente che la scrivente Commissione, ricevute le eventuali motivate opposizioni dei controinteressati, decida sull'istanza presentata il 25 giugno, ossia se debba prevalere il diritto della ricorrente ad accedere ai chiesti documenti ovvero se debba prevalere il diritto alla riservatezza dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico.

Diritto

La ricorrente nell'istanza presentata il 26 giugno 2009 ha chiesto a parte resistente di potere

accedere alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010.

L'amministrazione, al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Al riguardo la scrivente Commissione ritiene che la ricorrente, quale insegnante, sia titolare di una posizione differenziata ad accedere al chiesto documento. Tuttavia, poiché la disvelazione del documento incide sul diritto alla riservatezza dei controinteressati i quali, sulla base dei documenti pervenuti a questa Commissione, non hanno presentato motivata opposizione, si ritiene che, l'interesse ad accedere ai dati c.d. comuni debba prevalere diritto alla riservatezza dei controinteressati.

Poiché il chiesto documento contiene anche dati sensibili, ossia di dati particolarmente idonei ad incidere sulla sfera più intima dei loro titolari, si ritiene che l'interesse allo svolgimento della propria attività lavorativa sia recessivo rispetto all'interesse alla c.d. privacy.

L'interesse alla riservatezza può essere assicurato, mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, quali, ad esempio, la schermatura dei dati sensibili menzionati nel documento (cfr. per il principio, C.d.S., Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato con i limiti in motivazione, e, per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 MARZO 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo

Fatto

Il signor, studente dell'Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo, il 28 luglio 2009, ha chiesto a questo stesso istituto di potere accedere agli atti relativi alla valutazione scolastica effettuata dalla commissione esaminatrice che ha disposto la sua bocciatura agli esami di Stato per l'anno scolastico 2008/2009, nonché ai medesimi atti relativi ad altri alunni della sua medesima classe scolastica, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor il 19 settembre 2009 ha inviato una diffida al suddetto istituto, affinché gli venisse concesso l'accesso richiesto.

Parte resistente ha consentito l'accesso a tutti gli atti generali della Commissione esaminatrice ed a tutti gli atti strettamente inerenti il richiedente e di avere opposto un tacito rifiuto alla richiesta di atti concernenti altri alunni.

Avverso il parziale diniego, il signor il 5 novembre ha trasmesso un ricorso alla Commissione la quale, con decisione del 24 novembre, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

Con istanza del 22 dicembre 2009, ricevuta dall'amministrazione resistente il 4 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato la medesima istanza di accesso del 28 luglio 2009. Aggiunge il ricorrente di avere potuto notificare il presente gravame ad un solo alunno perché parte resistente non ha rilasciato gli indirizzi dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso analoga a quella presentata il 28 luglio 2009, perché avente ad oggetto i medesimi documenti e rivolta alla stessa amministrazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza non sono ammissibili delle mere reiterazioni di istanze di accesso prive di alcun elemento nuovo in fatto o in diritto (C.d.S., Ad. Pl. n. 7/2006); tale richiesta assume, infatti, un carattere emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto d'accesso.

In secondo luogo, il presente gravame poteva essere notificato agli alunni controinteressati presso l'Istituto scolastico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.